



**COMUNE DI
FERRARA DI MONTE BALDO**
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 29.03.2012
Modifiche Consiglio Comunale n. 22 del 30.11.2015
Modifiche Consiglio Comunale n...16 del 31.05.2018

Indice

Art. 1	Finalità
Art. 2	Compiti del Comune
Art. 3	Disposizioni per il funerale e la sepoltura
Art. 4	Definizione di trasporto funebre
Art. 5	Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali
Art. 6	Definizione di cadavere e di resti mortali
Art. 7	Accertamento di morte
Art. 8	Denuncia delle cause di morte
Art. 9	Trasporto funebri istituzionali
Art. 10	Periodo di osservazione
Art. 11	Trasferimento durante il periodo di osservazione
Art. 12	Trasporto di ossa e ceneri
Art. 13	Autorizzazione al trasporto funebre
Art. 14	Prodotti del concepimento
Art. 15	Trasporto funebre tra stati

Concessioni cimiteriali e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

Art. 16	Diritto di sepoltura
Art. 17	Indicazione della sepoltura
Art. 18	Inumazione
Art. 19	Tumulazione
Art. 20	Sepoltura privata nel cimitero
Art. 21	Durate delle concessioni
Art. 22	Disposizioni particolari in tema di concessioni
Art. 23	Rinnovo delle concessioni
Art. 24	Tombe di famiglia ed aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e di edicole
Art. 25	Decadenza delle concessioni
Art. 26	Revoca della concessione
Art. 27	Monumenti ed oggetti di pertinenza delle sepolture
Art. 28	Manutenzione delle tombe

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 29	Esumazioni
Art. 30	Estumulazioni
Art. 31	Destinazione delle ossa e dei resti mortali

Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 32	Cremazione
Art. 33	Autorizzazione alla cremazione
Art. 34	Espressione della volontà
Art. 35	Registro per la cremazione
Art. 36	Consegna e destinazione finale delle ceneri
Art. 37	Dispersione delle ceneri

Disposizioni finali

Art. 38	Tariffe
Art. 39	Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

Art. 2 – Compiti del Comune

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, ed in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni previste dalla legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei famigliari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria :
 - a) definisce i turni di rotazione dei campi di sepoltura ;
 - b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
 - c) disciplina le attività funebri ;
 - d) fissa le prescrizioni relative all'affidamento in abitazione delle urne cinerarie;
 - e) stabilire le modalità operative per la dispersione delle ceneri.
3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda ULSS.

Art. 3 – Disposizioni per il funerale e per la sepoltura

1. Per la scelta delle modalità della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volontà dell'estinto in qualsiasi modo espressa, purché non contrastante con la normativa vigente e con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. In difetto, le disposizioni relative, con le medesime limitazioni viste al comma precedente, possono essere impartite secondo l'ordine stabilito dal Codice Civile.
3. In caso di contrasto tra aventi diritto di pari grado, prevale la volontà della maggioranza e, in subordine di chi ha per primo manifestato la propria volontà.

Art. 4 – Definizione di trasporto funebre

Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

1. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione, qualsiasi sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

Art. 5 – Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 6 – Definizione di cadavere e di resti mortali

1. Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mumificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente, a dieci e venti anni.

Art. 7 – Accertamento di morte

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.

Art. 8 – Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte, secondo la normativa vigente, è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 9 - Trasporti funebri istituzionali

1. Nel territorio comunale, sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o tramite altro soggetto gestore del Servizio, i trasporti di:
 - a) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - b) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
2. In tali casi il trasporto viene eseguito in modo da garantire comunque il decoro e il rispetto della volontà del defunto.
3. E' sempre gratuito ed effettuato a cura del Comune direttamente o tramite altro soggetto gestore del servizio il trasporto delle salme accidentate o rinvenute sul territorio comunale, dal luogo di decesso al deposito di osservazione o all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Policlinico di Borgo Roma per eventuali accertamenti.
4. Per i trasporti istituzionali, non essendoci alcuna impresa con sede sul territorio comunale, il Comune può utilizzare imprese con sede nel comune confinante.

Art. 10 - Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla normativa vigente.
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta

dall'ULSS ;

- b) presso la struttura obitoriale o presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11 – Trasferimento durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 12 – Trasporto di ossa e ceneri

1. Il trasporto di ossa e ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa o ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 13 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 14 - Prodotti del concepimento

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione. Il trasporto può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 15 - Trasporto funebre tra Stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino nel 1937 sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati del passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposta

domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'ULSS.

CONCESSIONI CIMITERIALI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

Art. 16 – Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute, nati a Ferrara di Monte Baldo;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal comune stesso;
 - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - f) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 14;
 - g) Le ceneri di persone che ne facciano richiesta per la dispersione nell'area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

Art. 17 – Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. L'assegnazione dei loculi avviene per colonna, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, fino ad esaurimento della colonna corrispondente.
3. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 18 – Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. L'utilizzo dei campi di inumazione avviene senza soluzione di continuità.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

Art. 19 - Tumulazione

La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dalla normativa vigente, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

Art. 20 – Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.

Art. 21- Durata delle concessioni

La durata delle concessioni , a decorrere dalla stipula della concessione-contratto , è la seguente:

- a) novantanove anni per le aree cimiteriali destinate all'edificazione di sepolture private;
- b) cinquant'anni per le cellette ossario o cinerarie;
- c) trent'anni per i loculi.

Art. 22- Disposizioni particolari in tema di concessioni

1. La concessione in uso ai privati di loculi, cellette o tombe di famiglia, avviene mediante la stipula della relativa concessione-contratto. Il pagamento degli importi previsti dalla tariffa deve essere effettuato secondo le indicazioni degli uffici comunali.
2. La concessione di sepolture a più posti possono essere intestati a più famiglie; possono altresì essere assegnati ad enti e comunità, legalmente riconosciuti, esclusivamente per deporvi le salme degli aderenti o dei soci.
3. La concessione di loculi e cellette è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri . La concessione di loculi, cellette ossario o cinerarie può essere autorizzata anche ai viventi.
4. Se la disponibilità dei loculi lo rende possibile, è consentito l'avvicinamento delle proprie spoglie con quelle del coniuge o di altro familiare, ubicate in loculi attigui o sovrastanti. E' altresì possibile autorizzare la tumulazione di ceneri o resti ossei in loculi già assegnati, siano o meno occupati, purché si tratti di parenti o affini, verso il pagamento dei diritti previsti nella tariffa. Il numero delle cassetine che si possono tumulare sarà in base allo spazio disponibile nel loculo stesso fino ad un massimo di 3 urne cinerarie o resti di persone oltre la salma presente o no, nel loculo assegnato;
5. Le cellette ossario possono contenere fino ad un massimo di 2 urne cinerarie o ossario;
6. Se all'interno del cimitero c'è disponibilità di spazio nel campo di sepoltura o di loculi e cellette, il Sindaco può autorizzare la sepoltura di salme o resti di persone non previste nell'art.16.
7. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono comunicare al Comune entro 3 mesi il subentrante alla concessione, con indicato il grado di parentela e recapiti. In assenza di tale comunicazione, il Comune individua, a sua discrezione, un parente o persona collegata che svolge le funzioni di rappresentante-procuratore addebitando ogni onere relativo alla concessione.
8. Il Comune ha l'obbligo di conservare presso i propri uffici l'archivio delle concessioni cimiteriali e i registri annuali, in due copie, con registrate le sepolture fatte ogni anno.

Art. 23- Rinnovo delle concessioni

Entro sei mesi dalla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione verso il pagamento dell'importo previsto dalla tariffa vigente alla data di scadenza.

Il Comune ha facoltà di accogliere o meno tali richieste.

2. Ove non venga richiesto o venga negato il rinnovo della concessione, si procederà secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La scadenza della concessione viene resa nota agli interessati mediante affissione sul sepolcro di un apposito avviso.

4. La concessione può essere rinnovata per 20 anni e l'importo è pari a 2/3 della tariffa vigente per la concessione dei loculi.

Art. 24 – Tombe di famiglia ed aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e di edicole

1. La concessione-contratto delle tombe di famiglia o di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia ed edicole funerarie deve contenere l'indicazione del titolare della concessione.

1. La concessione si intende rilasciata a favore della famiglia del titolare, senza distinzione tra linea di discendenza maschile e femminile, con prevalenza dei discendenti diretti rispetto ai collaterali.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente possono essere derogate dal titolare della concessione, anche all'atto della stipula del contratto, indicando la possibilità di tumulare nella tomba anche salme o resti di persone estranee alla famiglia.

4. L'atto di concessione indica il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. In difetto, il numero è dato dall'effettiva capienza del medesimo. Il collocamento di urne cinerarie è sempre consentito, verso il pagamento dei diritti previsti nella tariffa.

Art.25 – Decadenza della concessione

1. La concessione –contratto prevede espressamente gli obblighi a carico del concessionario la cui violazione comporta la decadenza dalla concessione.

2. Salvo quanto previsto al comma precedente, la decadenza dalla concessione può essere comunque dichiarata nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dei lavori di costruzione della tomba di famiglia o dell'edicola;
- b) mancata ultimazione dei lavori di costruzione della tomba di famiglia ;
- c) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture da parte del concessionario;

3. La comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento di decadenza sono resi noti agli interessati mediante affissione sulla sepoltura, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune.

Art.26 – Revoca della concessione

1. La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata per motivate esigenze di pubblico interesse. In tale caso verrà assegnata altra sepoltura senza alcun onere per i congiunti, ivi compresi gli oneri della traslazione.

Art.27 – Monumenti ed oggetti di pertinenza delle sepolture

1. E' vietato asportare dal cimitero oggetti fissati alle sepolture od altri beni mobili, senza l'autorizzazione del Comune.

2. In occasione delle esumazioni, le lapidi dei campi di inumazione verranno consegnate ai parenti dei defunti che le abbiano richieste almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni. Scaduto tale termine, il materiale passerà in proprietà del Comune, senza

alcun obbligo di rimborso o indennizzo. Qualora non sia possibile od utile il riutilizzo si procederà alla sua distruzione e smaltimento.

Art.28 – Manutenzione delle tombe

1. La manutenzione e pulizia interna ed esterna delle tombe è a carico degli intestatari e degli aventi diritto di uso così come il riordino delle casse sfasciate e la riparazione dei feretri che lasciassero filtrare liquidi o gas cadaverici. E' comunque fatto divieto aprire le sepolture di qualsiasi tipo senza specifica autorizzazione del Comune.
2. Come previsto dalla normativa vigente, le salme tumulate in tombe plurime, dovranno essere singolarmente murate e pertanto nelle tombe di famiglia non a norma (prive delle solette in cemento armato) non potranno essere tumulati nuovi feretri, fintanto che non siano state ristrutturare e messe a norma.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.29 – Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. I resti mortali esumati, ma non mineralizzati, possono essere reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere anche con l'aggiunta di prodotti enzimatici o cremati.

Art.30 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, ma non mineralizzati, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, anche con l'aggiunta di prodotti enzimatici o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che ne prescrive le misure di volta in volta necessarie le cui spese sono a carico degli interessati.

Art.31- Destinazione delle ossa e dei resti mortali.

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di raccoglierle in cassetta di zinco indicandone poi la destinazione.
2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art.32 – Cremazione.

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in cenere. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art.33 – Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari previa

acquisizione del certificato con le cause di morte, come previsto dall'art.3 della legge n.130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione con le cause di morte.

Art.34 – Espressione della volontà .

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art.3 della legge n.130/2001.

Art.35 – Registro per la cremazione.

1. Come previsto dalla normativa vigente, viene istituito presso il comune, il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art.602 del codice civile.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art.36 – Consegna e destinazione finale delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che indica la destinazione finale dell'urna, ed è consegnato all'affidatario dell'urna stessa.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle cellette cinerarie o interrate in spazi a ciò destinati. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna ai familiari per la conservazione in abitazione o per la dispersione, nel registro di cui all'art.35 devono essere effettuate le annotazioni previste dalla normativa vigente.

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art.37 – Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n.130/2001, è consentita:

- a) nel cinerario comune, all'interno del cimitero;
- c) in aree private;

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei luoghi diversi da quelli indicati nel precedente comma.

3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

5. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Tariffe

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Ogni anno entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate tenendo conto dell'indice Istat.

Art. 39 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano dall'entrata in vigore a partire dall'esecutività della delibera di approvazione.

Il regolamento di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore.